



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI ESSENTE DATI
12986/09

Udienza pubblica in
data 23/4/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO
Reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 19598/2008
cron. **12986**
Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| dott. Vincenzo Proto | Presidente |
| dott. Ugo Riccardo Panebianco | Consigliere |
| dott. Donato Plenteda | Consigliere |
| dott. Aniello Nappi | Consigliere |
| dott. Marina Anna Tavassi | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

sul ricorso proposto da

G [redacted] M [redacted] s.r.l. in liquidazione, domiciliato in [redacted], via [redacted], presso l'avv. [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

come da mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento G [redacted] M [redacted] s.r.l., domiciliato in [redacted], via [redacted], presso gli avv. [redacted] e [redacted], che lo rappresentano e difendono unita-

707
2009

mente all'avv. [REDACTED], come da mandato in calce
al controricorso e ricorso incidentale

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso

la sentenza n. 1004/2008 della Corte d'appello di
Bologna, depositata il 18 giugno 2008

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi

udito il difensore del fallimento controricorrente,
avv. [REDACTED], che ha chiesto il rigetto del ricorso,
l'accoglimento dell'incidentale. **IL CASO.it**

Udite le conclusioni del P.M., dr. F.Sorrentino,
che ha chiesto rigetto del ricorso principale con
correzione della motivazione, assorbito il ricorso
incidentale.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla G [REDACTED] M [REDACTED] s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento a istanza del pubblico ministero, disattendendone la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata nel corso dell'istruttoria prefallimentare.



I giudici d'appello, disattesa un'eccezione d'inammissibilità della costituzione della curatela oltre il termine previsto dall'art. 18 legge fall., qualificato come ordinatorio, hanno ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, una richiesta di concordato preventivo della G [REDACTED] M [REDACTED] s.r.l. in liquidazione risultava presente nel fascicolo, benché senza attestazione di deposito, ma conformemente alla non contestata dichiarazione resa a verbale dal difensore della società. Tuttavia tale richiesta, pur sottoscritta dal legale rappresentante della G [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., era inammissibile, perché non risultava preceduta dalle formalità pubblicitarie prescritte dall'art. 152 legge fall., mancava della relazione contabile asseverata da un professionista, per il cui deposito era stato richiesto un termine, non era corredata dalla documentazione prescritta. Sicché, a norma dell'art. 162 legge fall., fu correttamente dichiarato il fallimento, nell'implicito presupposto dell'inammissibilità della domanda di concordato, peraltro indeterminata sia quanto alla percentuale di soddisfazione dei creditori sia in ordine alle modalità di pagamento da parte dell'assuntore. Mentre il diniego del termine per integra-

IL CASO.it



re la domanda di concordato, a norma dell'art. 162 legge fall., è giustificato: sia dalla considerazione che la documentazione contabile necessaria era disponibile da tempo, benché sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale a conclusione delle cui indagini preliminari il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di fallimento; sia dalla plausibile valutazione di inattendibilità della contabilità aziendale formulabile sulla base dei dati forniti dalla stessa società debitrice.

IL CASO.it

Ricorre ora per cassazione la G. [REDACTED] M. [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e propone quattro motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento G. [REDACTED] M. [REDACTED] s.r.l., che ha proposto altresì ricorso incidentale, illustrato anche da memoria.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.

L'unico motivo del ricorso incidentale della curatela fallimentare sarà esaminato contestualmente al secondo motivo del ricorso principale, che attiene al medesimo tema dell'ammissibilità della domanda



di concordato preventivo proposta dalla G [REDACTED]
M [REDACTED] s.r.l. in liquidazione.

2. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 18 comma 7 legge fall. e dell'art. 24 Cost., lamentando che sia stata erroneamente disattesa l'eccezione di tardività della costituzione in appello della curatela, formalizzata solo il giorno prima dell'udienza camerale del 30 maggio 2008 e comunicata alla reclamante solo in udienza, con la conseguente violazione del diritto al contraddittorio, che determinerebbe la nullità della sentenza impugnata.

IL CASO.it

Il motivo è infondato.

Il termine previsto dall'art. 18 comma 7 legge fall., per la costituzione delle parti che intendono resistere al reclamo proposto contro la sentenza di fallimento, può certamente essere considerato perentorio, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa in tal senso (Cass., sez. I, 6 giugno 1997, n. 5074, m. 504994). Ma non potrebbe comunque comportare la decadenza di tali parti dal diritto di opporsi al reclamo, intervenendo nel relativo procedimento.

Del resto è indiscusso che il decorso del termine previsto dall'art. 166 c.p.c., per la costituzione



del convenuto nell'ordinario giudizio di cognizione, non ne precluda il successivo intervento in giudizio (Cass., sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12326, m. 549545), ma solo la formulazione di determinate difese (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657, m. 605532). E ovviamente questo principio opera anche nel giudizio d'appello.

Infondato, quindi, quanto all'eccezione di inammissibilità della costituzione della curatela, il motivo di ricorso potrebbe assumere rilevanza nella prospettiva della violazione del contraddittorio, cui pure la ricorrente allude. **IL CASO.it**

Ma in questa prospettiva il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non chiarisce quali difese o produzioni della curatela siano risultate determinanti e tuttavia non contraddette adeguatamente per la eccepita tardività.

3. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 162 legge fall. e lamenta che i giudici di primo grado ne abbiano dichiarato il fallimento senza previamente pronunciarsi sulla richiesta di concordato preventivo; e che in tale omissione siano incorsi anche i giudici d'appello, pur avendo dato atto dell'avvenuto depo-



sito della richiesta di concordato preventivo nel corso dell'istruttoria prefallimentare.

In proposito il fallimento ricorrente incidentale deduce violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 74 e 87 disp. att. c.p.c., lamentando che la corte d'appello abbia erroneamente considerato rituale il deposito senza alcuna formalità della domanda di concordato preventivo.

Entrambi i motivi sono infondati.

IL CASO.it

La ritualità della richiesta di concordato preventivo non va verificata con riferimento alle disposizioni regolatrici delle produzioni delle parti nel giudizio di cognizione. Si tratta infatti di una domanda che introduce un procedimento distinto da quello aperto dalla richiesta di fallimento proveniente dal pubblico ministero, benché tra i due procedimenti intercorra evidentemente un rapporto di pregiudizialità, come si desume dall'art. 162 legge fall., che prevede la dichiarazione del fallimento come conseguenza pur solo eventuale della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

Tuttavia questa pregiudizialità appunto ha indotto lo stesso legislatore a prevedere che l'inammissibilità della domanda di concordato vada dichiarata



con decreto non reclamabile e che, con il reclamo avverso la conseguente sentenza di fallimento, possano "farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato", secondo quanto già riconosciuto in precedenza della giurisprudenza (Cass., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9743, m. 602888).

IL CASO.it

Ne consegue che, quando, come nel caso in esame, la domanda di concordato preventivo sia stata proposta da un imprenditore di cui sia stato già richiesto il fallimento, la sentenza dichiarativa del fallimento, per la quale v'è già stata l'iniziativa di parte, possa includere la dichiarazione dell'inammissibilità della domanda di concordato (Cass., sez. I, 28 gennaio 2000, n. 948, m. 533221). L'esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di concordato e per la dichiarazione del fallimento, si pone solo nei casi in cui il fallimento non possa ancora essere dichiarato, in mancanza dell'iniziativa di parte, ora necessaria.

4. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce vizio di motivazione della decisione impugnata.



Lamenta che i giudici d'appello, tradendo la preferenza del legislatore per la procedura non liquidatoria, abbiano erroneamente ritenuto intempestiva la richiesta di concordato e contraddittoriamente giustificato il rigetto della sua richiesta di un termine per depositare la documentazione contabile sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento penale, le cui indagini s'erano concluse solo il 6 marzo 2008 con il deposito degli atti per i difensori, senza considerare che la misura degli arresti domiciliari aveva precluso ogni iniziativa all'amministratore della società. Censura poi che la corte d'appello abbia pregiudizialmente dubitato dell'affidabilità della relazione contabile asseverata, che avrebbe dovuto corredare la richiesta di concordato, se fosse stato concesso il termine richiesto, in quanto non v'erano elementi indicativi di una falsità della contabilità, pur non regolarmente tenuta. Aggiunge infine che il difetto della pubblicità richiesta dall'art. 152 legge fall. per la domanda di concordato, sarebbe stato sanato con effetti ex tunc nel corso della procedura.

IL CASO.it

Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce omessa motivazione del rigetto delle richieste



istruttorie intese ad accertare l'esatto valore dei beni immobili e delle opere d'arte riconducibili alla sua disponibilità.

IL CASO.it

I motivi sono entrambi manifestamente infondati.

La domanda di concordato, frettolosamente depositata dalla G. M. s.r.l. dopo la convocazione per la dichiarazione del fallimento, era evidentemente incompleta e irrituale, perché, come correttamente rilevarono i giudici del merito, non era stata preceduta dalle formalità pubblicitarie prescritte dagli art. 161 comma 4 e 152 legge fall., mancava della relazione contabile asseverata da un professionista, non era corredata dalla documentazione contabile prescritta, che pure avrebbe potuto essere depositata almeno in copia, non avendo la ricorrente dimostrato di essersi vanamente attivata a norma dell'art. 258 c.p.p.

Né a queste palesi carenze della domanda di concordato si poteva pretendere di ovviare con la richiesta del termine che l'art. 162 legge fall. prevede "per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti".

Non erano in discussione infatti integrazioni del piano di risanamento, perché, come rilevato dai giudici del merito, si trattava piuttosto di una



proposta di concordato del tutto generica. E le stesse richieste istruttorie della G [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., intese ad accertare l'esatto valore dei beni immobili e delle opere d'arte riconducibili alla sua disponibilità, manifestavano l'inammissibilità di una domanda che avrebbe dovuto essere già corredata di "uno stato analitico ed estimativo delle attività", secondo quanto prevede tra l'altro l'art. 161 legge fall.

IL CASO.it

Correttamente pertanto i giudici del merito ritengono inammissibile la domanda di concordato.

5. Si deve pertanto concludere con il rigetto di entrambi i ricorsi e con la condanna della ricorrente principale alle spese.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 3.200, di cui €. 3.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 23 aprile 2009

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Napoli)

[Handwritten signature]

Dipartimento di Amministrazione
 E 5 GIU 2009
 IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
 Andrea Bianchi